

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE NATURALE

(ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86)

Visto l'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), come modificato dalla legge regionale 10 novembre 2015, n. 38;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Considerato che l'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 86 del 1983 demanda alla Provincia competente la determinazione delle modalità di funzionamento delle Commissioni provinciali per l'ambiente naturale;

SI ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, istituita ai sensi dell'**articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86**, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione opera quale organo consultivo e propositivo della Provincia in materia di tutela, valorizzazione e gestione delle aree protette e delle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale ricadenti nel territorio provinciale.
3. La Commissione esercita le funzioni attribuite dall'articolo 7, comma 6 e dall'art. 25 della legge regionale n. 86 del 1983.

Articolo 2

(Composizione)

1. La Commissione, nominata dal Presidente della Provincia per delega della Regione ai sensi dell'**articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 86 del 1983**, è composta da: il Presidente della Provincia o suo delegato; un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella provincia; un rappresentante dei Carabinieri forestali; dieci esperti in problemi ambientali ed

ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche, dalle organizzazioni dei produttori agricoli e dalle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.

2. Ciascun ente e ciascuna associazione di cui al comma 1 trasmette la designazione del proprio rappresentante o del/dei propri esperti entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Presidente della Provincia.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente, il Presidente della Provincia provvede alla sostituzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della vacanza, con le medesime modalità previste per la nomina originaria. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Articolo 3

(Durata e rinnovo)

1. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio provinciale ed è rinnovata in occasione del rinnovo del medesimo, ai sensi dell'**articolo 7, comma 5 della legge regionale n. 86 del 1983**.

2. La Commissione uscente continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione, al fine di garantire la continuità dell'attività consultiva.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONI

Articolo 4

(Presidente della Commissione)

1. Le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal rappresentante della Provincia o, per sua delega, da un altro membro della Commissione, ai sensi dell'**articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 86 del 1983**.

2. Il presidente della Commissione convoca e presiede le sedute, ne fissa l'ordine del giorno, dirige la discussione, pone in votazione le proposte e proclama i risultati delle votazioni.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal più anziano di età tra i rappresentanti degli enti presenti alla seduta.

Articolo 5

(Segretario)

1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario della Provincia specificamente incaricato, ai sensi dell'**articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 86 del 1983**.

2. Il segretario cura la redazione dei verbali delle sedute, la tenuta del registro dei verbali, la custodia degli atti e dei documenti della Commissione, la trasmissione delle convocazioni e la corrispondenza.

3. Il segretario predispone, su indicazione del presidente, la documentazione istruttoria relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e la mette a disposizione dei componenti nei termini previsti dall'articolo 7.

Articolo 6

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione esercita le funzioni attribuite dall'**articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 86 del 1983**. In particolare, la Commissione: promuove lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale secondo le modalità previste dall'articolo 25 della medesima legge regionale; esprime parere sui piani di gestione delle riserve naturali; esprime parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.

2. La Commissione può formulare proposte e segnalazioni alla Provincia e alla Giunta regionale in ordine all'istituzione di nuove aree protette, all'individuazione di monumenti naturali e all'adozione di ulteriori misure di tutela ambientale nel territorio provinciale.

CAPO III

CONVOCAZIONE E SEDUTE

Articolo 7

(Convocazione)

1. Il presidente convoca la Commissione mediante comunicazione scritta, anche trasmessa per via telematica, Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria, inviata a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, nonché l'ordine del giorno. La documentazione istruttoria relativa ai singoli punti è messa a disposizione dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta, presso la segreteria della Commissione o mediante trasmissione telematica.

3. In caso di urgenza, il presidente può disporre la convocazione con un preavviso ridotto a tre giorni, indicando nella comunicazione i motivi dell'urgenza.

4. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in modalità telematica o mista, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione e di esprimere il voto.

Articolo 8

(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è predisposto dal presidente e comprende gli argomenti per i quali è richiesto il parere della Commissione nonché le ulteriori questioni ritenute rilevanti.
2. Ciascun componente può proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno, mediante comunicazione scritta al presidente, da presentare almeno tre giorni prima della data della seduta.
3. L'ordine del giorno non può essere modificato nel corso della seduta, salvo che vi sia il consenso unanime dei componenti presenti.

Articolo 9

(Validità delle sedute)

1. Le sedute decisorie della Commissione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica. In seconda convocazione, che deve avere luogo non prima che sia decorsa almeno mezz'ora dalla prima, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.
2. Il segretario verifica la sussistenza del numero legale all'inizio della seduta e in ogni momento in cui un componente ne faccia richiesta.

Articolo 10

(Discussione e votazioni)

1. Il presidente introduce ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno e dirige la discussione, assicurando a ogni componente la possibilità di esprimere il proprio avviso.
2. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. Le astensioni non sono computate nel calcolo della maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. Le votazioni si svolgono in forma palese per alzata di mano.
4. Ciascun componente che abbia espresso voto contrario o si sia astenuto può chiedere che nel verbale siano annotate sinteticamente le ragioni della propria posizione.

Articolo 11

(Verbale)

1. Di ogni seduta il segretario redige processo verbale, nel quale sono riportati la data, il luogo e l'ora di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei componenti presenti e assenti, gli argomenti trattati, una sintesi della discussione svolta, il testo dei pareri e delle deliberazioni adottate con l'esito delle relative votazioni.

2. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Una copia del verbale è trasmessa a ciascun componente entro quindici giorni dalla seduta. Il verbale è approvato dalla Commissione nella seduta successiva.

3. I verbali e gli atti della Commissione sono conservati a cura della segreteria e sono consultabili dai componenti della Commissione presso la sede della segreteria medesima.

CAPO IV

ESPERTI ESTERNI E COORDINAMENTO INTERPROVINCIALE

Articolo 12

(Partecipazione di soggetti esterni)

1. La Commissione può avvalersi, per l'esame di questioni di particolare complessità tecnica o scientifica, della collaborazione di esperti esterni, ai sensi dell'**articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 86 del 1983**.

2. La richiesta di audizione o di consulenza è deliberata dalla Commissione.

3. Gli esperti esterni partecipano ai lavori della Commissione con funzione consultiva, senza diritto di voto. La loro partecipazione è limitata alla trattazione degli argomenti per i quali la consulenza è stata richiesta.

4. La Commissione può istituire gruppi di lavoro ristretti, composti da propri componenti e, ove necessario, da esperti esterni, per l'istruttoria di questioni specifiche. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in seduta plenaria.

5. I rappresentanti degli enti che hanno inoltrato richieste di pareri o proposte di cui alle funzioni richiamate all'art. 6 comma 1 del presente Regolamento potranno partecipare alle sedute su invito della Provincia, con la funzione di presentazione, esclusa la discussione.

Articolo 13

(Coordinamento interprovinciale)

1. Per le zone di particolare rilevanza naturale e ambientale appartenenti al territorio di più province, le Commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ai sensi dell'**articolo 7, comma 7, della legge regionale n. 86 del 1983**.

2. A tal fine, i presidenti delle Commissioni interessate concordano le modalità operative del coordinamento, che possono comprendere sedute congiunte, scambio di documentazione istruttoria e istituzione di gruppi di lavoro comuni.

CAPO V

CONFLITTO DI INTERESSI, DECADENZA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Conflitto di interessi)

1. Ciascun componente che abbia una situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a un argomento iscritto all'ordine del giorno, ne dà comunicazione al presidente e si astiene dalla relativa discussione e votazione. L'obbligo di astensione e la relativa motivazione sono annotati nel verbale.

Articolo 15

(Decadenza)

1. Il componente della Commissione che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dal Presidente della Provincia, su segnalazione del presidente della Commissione.

2. La decadenza è comunicata al componente interessato e all'ente o all'associazione che ne ha curato la designazione, ai fini della sostituzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

Articolo 16

(Sede e indennità)

1. La Commissione ha sede presso la Provincia. La Provincia mette a disposizione della Commissione i locali, le attrezzature e il personale di supporto necessari al suo funzionamento.

2. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi o indennità, fatti salvi i rimborsi spese previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, nonché le norme generali in materia di organi collegiali degli enti locali.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della Provincia.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni provinciali in materia di funzionamento della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, ove incompatibili.